

**REGOLAMENTO (CE) N. 394/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 febbraio 2001**  
**recante modifica del regolamento (CEE) n. 2700/93 che stabilisce le modalità di applicazione del**  
**premio ai produttori di carni ovine e caprine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2825/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990, che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 193/98 <sup>(6)</sup>, prevede un aiuto specifico per i produttori delle zone svantaggiate di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti <sup>(7)</sup>.
- (2) La definizione di produttore in zona svantaggiata contenuta nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3493/90 è stata modificata in modo da indicare qualsiasi produttore di carne ovina e/o caprina la cui azienda sia situata nelle zone definite in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999, o la cui azienda abbia almeno il 50 % della superficie agricola utilizzata in dette zone.
- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999 <sup>(9)</sup>, per adeguarlo alla nuova definizione di produttore in zona svantaggiata.
- (4) La modifica del regolamento (CEE) n. 3493/90 è entrata in vigore il 23 dicembre 2000. Poiché grazie a tale modifica risulta ora più facile per l'agricoltore confor-

marsi alla normativa in questione, è opportuno che il presente regolamento si applichi dall'inizio dell'anno di commercializzazione 2001.

- (5) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini ed i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 2700/93 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1 bis

Domanda di aiuto specifico in alcune zone svantaggiate [regolamento (CEE) n. 1323/90]:

- 1) Per beneficiare dell'aiuto specifico istituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1323/90, il produttore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3493/90:
  - a) che sia tenuto a presentare ogni anno, avvalendosi di un modulo di domanda di aiuto "superficie", come previsto all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi d'aiuto comunitari, una dichiarazione della superficie agricola utilizzata totale della sua azienda, deve indicare in questa dichiarazione le particelle situate in zone svantaggiate che siano utilizzate a fini agricoli;
  - b) che non sia tenuto a presentare la dichiarazione di cui alla lettera a), deve presentare ogni anno una dichiarazione specifica con riferimento, eventualmente, al sistema di identificazione delle particelle agricole previsto nel quadro del sistema integrato. Nella dichiarazione occorre indicare l'ubicazione di tutti i terreni che il produttore possiede, affitti o di cui abbia l'uso ad altro titolo, con l'indicazione della loro superficie, specificando i terreni situati in zone svantaggiate e utilizzati a fini agricoli. Gli Stati membri possono disporre che tale dichiarazione specifica sia inserita nella domanda di premio per pecora/capra.

<sup>(1)</sup> GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 337 del 4.12.1990, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 132 del 23.5.1990, pag. 17.

<sup>(6)</sup> GU L 20 del 27.1.1998, pag. 18.

<sup>(7)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(8)</sup> GU L 245 dell'1.10.1993, pag. 99.

<sup>(9)</sup> GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.